



**COMUNE DI ZEVIO**  
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO DEL MERCATINO  
DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO  
IN ZEVIO CAPOLUOGO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 67 DEL 13.10.2016**

**IN VIGORE DAL 02.11.2016**

# **REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO**

## **NORME DI RIFERIMENTO**

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114

Legge Regionale 6 aprile 2001 n.10

Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2001 n. 2956

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2001 n. 1902 così come modificata e integrata dalle deliberazioni della Giunta Regionale 14 marzo 2003 n. 633, 16 aprile 2004 n. 1028 e 2 agosto 2005 n. 2113

Deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2012, n. 1010

Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2013, n. 986

Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche

## **TITOLO I – CARATTERISTICHE DEL MERCATINO**

### **Articolo 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della concessione e la gestione dei posteggi del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, in seguito denominato anche "mercatino" o "manifestazione", che si svolge in Piazza Santa Toscana, Corso Cavour e Piazza Marconi, nonché eventuali altri eventi allo stesso correlati che l'Amministrazione ritenga di promuovere.

### **Articolo 2 Ubicazione**

1. Nella planimetria, allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale istitutiva del mercatino, sono indicate l'area da destinare a sede del mercatino, la superficie dei singoli posteggi, la relativa numerazione e la loro dislocazione.
2. Nel caso di situazioni d'emergenza a garanzia della pubblica incolumità e sicurezza, o per indisponibilità temporanea dell'area, tutti o parte degli operatori presenti possono essere trasferiti su altra area.
3. Qualora si verificasse un consistente incremento di richieste di partecipazione alla manifestazione, con deliberazione della Giunta comunale potranno essere individuate piccole zone di espansione da adibirsi a mercatino.
4. Viceversa, in presenza di una riduzione della capacità attrattiva del mercatino o per altre necessità tecniche, la Giunta Comunale, al fine di verificare la possibilità di posizionare in altra area più attraente il mercatino, può effettuare, in via sperimentale, un trasferimento in tutto o in parte.

### **Articolo 3 Giorno e orari di apertura**

1. Il mercatino si svolge il primo sabato dei mesi di febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno-settembre-ottobre-novembre, indicativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 18.00 ora solare e tra le ore 08.00 e le ore 19.00 ora legale.
2. Con ordinanza del Sindaco verranno stabiliti l'orario delle attività di vendita e le modalità organizzative del mercatino.
3. Spetterà alla Giunta comunale, a seguito di nuove esigenze ed opportunità di interesse pubblico, stabilire eventuali calendari o fasce orarie diverse.

4. A conclusione delle operazioni di montaggio, che dovranno essere effettuate nel rispetto dell'orario indicato dall'ordinanza sindacale di cui al comma 2 del presente articolo, i posteggi non occupati verranno assegnati ad altri operatori.
5. Entro l'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita la merce deve essere esposta e gli automezzi allontanati dall'area del mercatino.
6. Al momento dell'arrivo al mercatino, gli operatori devono segnalare immediatamente la propria presenza agli incaricati del Comune o al gestore di cui al successivo articolo 7.
7. E' consentito introdurre automezzi nell'area del mercatino soltanto per effettuare le operazioni di scarico e di sgombero negli orari determinati dall'ordinanza del Sindaco.
8. E' possibile derogare alla prescrizione del comma precedente in caso di eccezionali intemperie o per comprovata necessità, da documentare agli uffici comunali.

#### **Articolo 4 Collocazione dei posteggi**

1. Per "posteggio" si intende la parte di area che viene data in concessione dal Comune agli operatori professionali o agli operatori non professionali.
2. Il numero totale dei posteggi è di 70, di cui n. 40 riservati agli operatori professionali e n. 30 riservati agli operatori non professionali (c.d. hobbisti in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a) della L.R. n. 10/2001);
3. La planimetria, di cui al precedente articolo 2, riporta le aree in cui sarà possibile collocare i posteggi degli operatori professionali e degli operatori non professionali.
4. La Giunta comunale potrà stabilire eventuali caratteristiche del banco e delle attrezzature per un miglioramento anche estetico della manifestazione.
5. I singoli posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.
6. I posteggi saranno contraddistinti da apposita numerazione.

#### **Articolo 5 Specializzazioni merceologiche**

1. Gli operatori sono tenuti a porre in vendita prodotti compresi nelle specializzazioni merceologiche, in forma esclusiva o prevalente, quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione, merceologie di seguito elencate:
  - oggetti di antiquariato, quali, a titolo esemplificativo: mobili, opere d'arte, accessori e complementi di arredamento, libri antichi, attrezzi. Agli effetti del presente regolamento s'intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi da almeno 50 anni, usati e non, di rigorosa qualità;
  - oggetti da collezione, quali, a titolo meramente esemplificativo: filatelia, numismatica, libri, pubblicazioni e stampe, materiali per la scrittura, cartoline e fotografie, abbigliamento, monili, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi in vinile, articoli di arredamento, strumenti musicali di riproduzione sonora e visiva, giocattoli, modellismo, articoli da fumo e militari, statuine ecc.
2. E' vietato porre in vendita prodotti nuovi, oggetti attualmente in produzione, esclusi francobolli, monete, medaglie ed oggetti da collezionismo.
3. Durante la manifestazione, all'interno dell'area mercatale e nel raggio di metri 200 all'esterno dell'area mercatale, è vietata ogni altra forma di commercio su area pubblica in forma itinerante.

## **Articolo 6 Soppressione, trasferimento, trasferimento temporaneo del mercatino e dei posteggi destinati agli operatori professionali**

1. Soppressione: il Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre la soppressione del mercatino in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) caduta sistematica della domanda;
  - b) rilevante riduzione delle capacità attrattiva del mercatino;
  - c) mancato utilizzo di tutti i posteggi esistenti per almeno dodici mesi.
2. Trasferimento: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, l'eventuale trasferimento del mercatino è deliberato dal Consiglio Comunale e deve prevedere le soluzioni che consentono agli operatori professionali di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni o il più possibile simile al precedente posteggio.

Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal responsabile del servizio competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercatino. Se il trasferimento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:

  - a) anzianità di presenza nel mercatino da parte dell'operatore interessato allo trasferimento, compresa l'eventuale anzianità del cedente in caso di acquisto d'azienda;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. Trasferimento temporaneo: il Comune potrà disporre il trasferimento di tutto o parte del mercatino per esigenze temporanee dovute ad eccezionali motivi di interesse pubblico o in occasione di particolari eventi.

## **TITOLO II – GESTIONE DEL MERCATINO**

### **Articolo 7 Affidamento in gestione**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare a terzi ogni attività organizzativa e gestionale relativa allo svolgimento della manifestazione, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione che verrà stipulata con il Comune.
2. La predetta convenzione potrà essere modificata ed integrata con deliberazione della Giunta Comunale, qualora si rendesse necessario apportare eventuali modifiche relative alle modalità di svolgimento della manifestazione e nelle ipotesi previste ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, ovvero relativamente all'individuazione di zone aggiuntive o al trasferimento del mercatino in via sperimentale.
3. L'organizzazione degli spazi espositivi viene in tal caso effettuata dal gestore.
4. L'assegnazione dei posteggi, attribuita esclusivamente agli operatori dotati di titolo rilasciato dal Comune, dovrà avvenire sulla base della graduatoria predisposta dal servizio competente.
5. In ogni caso i posteggi degli operatori non professionali devono rimanere distinti da quelli degli operatori professionali.
6. L'affidatario deve tenere un elenco aggiornato delle presenze distinto fra i soggetti professionali e i soggetti non professionali di cui al titolo IV, da inviare, entro 7 giorni dalla data di svolgimento di ogni edizione del mercatino, al servizio competente per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

7. Il gestore potrà organizzare eventi correlati al mercatino, che dovranno svolgersi principalmente nella medesima area riservata al mercatino ed all'interno della fascia oraria per lo stesso determinata, purché previamente approvati dalla Giunta Comunale.
8. L'affidatario è tenuto al pagamento del canone per l'occupazione degli spazi, della tassa di smaltimento dei rifiuti, dell'importo relativo alla pulizia dell'area, nonché al pagamento di eventuali spese per allacciamenti elettrici, segnaletica orizzontale dei posteggi, posizionamento transenne, installazione di bagni chimici, pubblicità ed eventuali altri oneri e spese necessarie per il regolare funzionamento del mercatino.
9. Nel caso di gestione del mercatino affidata a terzi, spettano comunque al Comune i seguenti compiti:
  - la predisposizione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi,
  - il rilascio delle autorizzazioni,
  - il rilascio del tesserino di riconoscimento,
  - l'attività di vigilanza.

### **TITOLO III – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

#### **Articolo 8 Assegnazione dei posteggi agli operatori professionali**

1. Gli operatori professionali devono presentare domanda di assegnazione del posteggio al Comune entro il termine indicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con cui viene reso pubblico l'elenco dei posteggi liberi.
2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità indicate nel facsimile pubblicato nello stesso BUR.
3. Il Comune assegna i posteggi liberi sulla base di una graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i seguenti criteri stabiliti dalle vigenti norme regionali.
4. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione agli aventi diritto come previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale n. 10/2001.
5. In fase di prima applicazione del presente regolamento non possono essere riconosciute le presenze effettuate in occasione dello svolgimento del mercatino dell'antiquariato in via sperimentale.

#### **Articolo 9 Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione agli operatori professionali precari**

1. I posteggi riservati agli operatori professionali che il giorno fissato per lo svolgimento del mercatino risultano non occupati all'orario prestabilito, vanno assegnati agli operatori presenti al mercatino entro la successiva mezz'ora, titolari di autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica relativa alla merceologia del settore nel quale risultano disponibili i posteggi, sulla base di una graduatoria di spunta.
2. Tale graduatoria è formata calcolando le presenze maturate dagli espositori come precari. A parità di presenze, verrà utilizzato il criterio di maggiore anzianità di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA) per l'attività di commercio su aree pubbliche.

#### **Articolo 10 Assenze del titolare del posteggio**

1. Le assenze dal mercatino sono giustificate esclusivamente a seguito di malattia e/o maternità da parte del titolare del posteggio.
2. A tal fine l'interessato deve far pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa apposita comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione.

3. Il titolare del posteggio, che rimanga assente ingiustificato per almeno tre volte nell'arco di un anno, perderà il diritto alla partecipazione con relativa decadenza della concessione con contestuale revoca dell'autorizzazione.

### **Articolo 11 Disposizioni generali per gli operatori professionali**

1. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti relative all'attività commerciale sul suolo pubblico.
2. Gli operatori sono personalmente responsabili, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce.

### **Articolo 12 Assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali, c.d. hobbisti**

1. Gli operatori non professionali, per poter partecipare al mercatino dell'antiquariato, devono presentare un'apposita istanza al Comune a decorrere dal 20 ottobre dell'anno precedente a quello a cui le domande si riferiscono. Le domande, a pena di esclusione dal mercatino, devono pervenire al Comune entro la data di effettuazione della penultima edizione del mercatino precedente a quella a cui si riferiscono.
2. Per la prima edizione del mercatino le domande devono pervenire al Comune tra il 30° e 15° giorno antecedente la data della manifestazione.
3. Nell'istanza devono essere indicati:
  - a) dati anagrafici, residenza, codice fiscale del richiedente, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata;
  - b) estremi del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 9 della Legge Regionale n. 10/2001 (numero, data, Comune che l'ha rilasciato) ovvero della domanda presentata, nel caso in cui il tesserino non si stato ancora rilasciato;
  - c) il numero delle presenze effettive maturate al mercatino nell'anno in corso o, nel caso della prima edizione dell'anno, nell'anno precedente;
  - d) le specifiche edizioni del mercatino a cui si intende partecipare durante l'anno, che non possono essere superiori a sei;
  - e) esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui all'articolo 5.

### **Articolo 13 Modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali**

1. Per ogni edizione del mercatino deve essere predisposta apposita graduatoria degli operatori non professionali che abbiano richiesto la partecipazione.
2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal responsabile del servizio competente, viene comunicata ad ogni richiedente a cura del responsabile del procedimento, unitamente alle modalità di partecipazione, agli orari di esercizio e di montaggio e smontaggio delle attrezzature.
3. Ai fini della formulazione della graduatoria valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  - a) ordine cronologico di presentazione della domanda;
  - b) minor numero di presenze effettive maturate nel mercatino dell'anno in corso o, nel caso della prima edizione dell'anno, nell'anno precedente;
4. In caso di ulteriori priorità si procederà tramite sorteggio in locali aperti al pubblico, alla presenza di due testimoni, scelti tra i dipendenti comunali, che controfirmano il verbale delle operazioni di sorteggio.
5. I posteggi non occupati entro l'orario prestabilito vengono assegnati, dal personale incaricato o dal gestore, nel rispetto della graduatoria, agli operatori che siano presenti al mercatino entro la successiva mezz'ora.

6. Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine possono partecipare alle operazioni di spunta solo se rimangono dei posteggi liberi dopo aver scorso tutta la graduatoria.
7. I posteggi non utilizzati verranno assegnati in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda al Comune, in caso di parità si procederà con sorteggio da eseguirsi con le modalità di cui al precedente comma 4.

#### **Articolo 14 Divieto di cessione del posteggio**

1. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
2. E' altresì vietato lo scambio tra i concessionari.

#### **TITOLO IV – OBBLIGHI E SANZIONI**

#### **Articolo 15 Canone di posteggio**

1. La concessione del posteggio comporta il pagamento di un canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, della tassa di smaltimento dei rifiuti, dell'importo relativo alla pulizia dell'area a titolo di rimborso spese, da versare all'Amministrazione Comunale o al gestore.
2. Il canone dovuto per la partecipazione saltuaria al mercatino verrà riscosso, di volta in volta, dal Comune o, in caso di affidamento in gestione, dal gestore, il quale rilascerà la relativa ricevuta.

#### **Articolo 16 Obblighi per tutti gli assegnatari di posteggio**

1. Gli operatori/espositori devono:
  - utilizzare esclusivamente l'area concessa;
  - tenere il banco di vendita e le merci entro i limiti di posteggio;
  - porre in vendita solo i prodotti indicati all'articolo 5;
  - esporre in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto;
  - occupare il suolo pubblico senza danneggiare la pavimentazione delle vie e delle piazze interessate;
  - lasciare, a conclusione del mercatino, l'area libera da ingombri;
  - rimuovere tutti i rifiuti prodotti;
  - concludere le operazioni di pulizia entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita;
  - trasferire negli appositi parcheggi, ubicati fuori dall'area del mercatino, i mezzi di trasporto, a conclusione delle operazioni di scarico e allestimento banchi;
  - introdurre i mezzi di trasporto nell'area del mercatino rispettando i termini previsti dall'articolo 3 e dall'ordinanza del Sindaco in materia.
2. Agli operatori/espositori è vietato:
  - condividere il proprio posteggio con altri operatori;
  - assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione;
  - fare uso di gruppi elettrogeni e di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni;
  - infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
  - esercitare il commercio in forma itinerante all'interno dell'area del mercatino;
  - lasciare il posteggio incustodito.

## **Articolo 17 Obblighi per gli operatori non professionali**

1. Per essere ammesso a partecipare al mercatino dell'antiquariato l'operatore non professionale deve presentare, di volta in volta, unitamente al tesserino, un elenco contenente l'indicazione dei beni che devono essere posti in vendita, divisi per categorie e numero di oggetti.
2. L'elenco e il tesserino di cui all'articolo 13 devono essere vidimati dal Comune mediante l'apposizione del timbro di partecipazione. Qualora il mercatino sia affidato in gestione, spetta comunque al Comune l'attività di vigilanza ed, in particolare, la timbratura del cartellino di partecipazione e dell'elenco della merce posta in vendita
3. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore per tutta la giornata al fine di eventuali controlli.
4. Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.
5. Il valore di ciascun articolo non può essere superiore all'importo di euro 258,23 eventualmente aggiornato dalla Regione Veneto ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 10/2001.
6. L'operatore deve essere presente nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino e non può essere sostituito da altri, neppure se appartenenti al nucleo familiare, salvo che per brevi periodi che complessivamente non possono durare più di trenta minuti.

## **Articolo 18 Responsabilità degli operatori**

1. La responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è ad esclusivo carico dell'operatore.
2. L'operatore è direttamente responsabile della provenienza dei beni venduti, nonché dell'autenticità degli oggetti di antiquariato.
3. La vendita di oggetti di particolare valore, effettuata dagli operatori professionali, dovrà essere corredata da apposita garanzia.
4. L'operatore che commercializza cose antiche od usate, di pregio o preziose, ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 128 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.06.1931, n. 773) e dell'articolo 247 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 06.05.1940, n. 635), della tenuta del registro delle operazioni effettuate giornalmente.

## **TITOLO V – SANZIONI E NORME FINALI**

### **Articolo 19 Sanzioni pecuniarie**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 114/1998 e dalla Legge Regionale n. 10/2001, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con la procedura di cui alla Legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 17, comma 6, l'operatore non professionale è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1032,00 oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.

### **Articolo 20 Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio**

1. In caso di accertamento di violazioni di particolari gravità o del ripetersi della medesima violazione, il responsabile del servizio competente può disporre, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo n. 114/1998, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per una o due edizioni della manifestazione.
2. Si considerano di particolari gravità:

- l'abbandono di rifiuti nell'area del mercatino;
  - significativi danneggiamenti della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
  - la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specificamente autorizzata ed indicata nella relativa concessione di posteggio.
3. La ripetizione della violazione di cui al comma 1 si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

### **Articolo 21 Decadenza dalla concessione del posteggio e revoca dell'autorizzazione**

1. Il titolare del posteggio, che rimanga assente ingiustificato per almeno tre volte nell'arco di un anno, perde il diritto alla partecipazione con conseguente decadenza della concessione con contestuale revoca dell'autorizzazione.
2. La decadenza della concessione del posteggio è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato.
3. Nel caso di gestione d'azienda la decadenza della concessione del posteggio va comunicata anche al proprietario dell'azienda stessa.
4. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
  - a) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza giustificata;
  - b) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche.

### **Articolo 22 Norma finale**

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare quelle del Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.


COMMERCIANTI n. 40 DI MQ 40 (8x5)

HOBBISTI n. 30 DI MQ 12 (4x3)

# PIAZZA MARCONI E CORSO CAVOUR





CORSO CAVOUR



- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32

# PIAZZA SANTA TOSCANA



Platino

